

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto legislativo è volto a recepire le disposizioni, aventi decorrenza 1° gennaio 2015, contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Si tratta di disposizioni che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per le quali viene stabilito che l'IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Lo stesso articolo 5 della direttiva 2008/8/CE prevede l'istituzione dei regimi speciali del "mini sportello unico" (in inglese, "Mini One Stop Shop" abbreviato in MOSS) in base ai quali i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea (soggetti extra-UE) ed i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (soggetti UE) aderiscono, rispettivamente, al "regime non UE" ed al "regime UE" per assolvere l'IVA dovuta, ai sensi dei nuovi criteri di territorialità, negli Stati membri di stabilimento dei committenti non soggetti passivi (c.d. "Stati membri di consumo").

L'adesione avviene nel c.d. "Stato membro di identificazione" come segue: a) per un soggetto extra-UE richiedendo la registrazione in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea a scelta del soggetto passivo; b) per un soggetto UE optando per il regime speciale nello Stato membro ove è stabilito.

L'adesione al MOSS rappresenta una forte misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per detto regime non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di consumo per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA ivi dovuta, ma effettuano un'unica dichiarazione ed un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti.

È doveroso ricordare che il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Passando all'esame del provvedimento, l'articolo 1 modifica l'articolo 7-sexies del citato d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il



committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato. All'articolo 7-septies dello stesso decreto le lettere h) ed i) vengono opportunamente abrogate alla luce dell'applicazione del nuovo criterio di territorialità.

L'articolo 2 del provvedimento provvede quindi a sostituire il testo del citato articolo 74-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale confluisce quindi la disciplina del regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea (c.d. "regime non UE"), i quali, se non sono stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione europea, possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea.

A tal fine, i soggetti non UE che intendono avvalersi del mini sportello unico presentano apposita richiesta di registrazione all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. Successivamente, ogni variazione dei dati presentati deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate.

I soggetti passivi non UE identificati in Italia ai fini del MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del d.P.R. n. 633/1972, ma sono tenuti a presentare, per ciascun trimestre solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora non abbiano effettuato operazioni, una dichiarazione dalla quale devono risultare il numero di identificazione, le aliquote applicate in ciascuno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo, anch'esso suddiviso per aliquote; entro lo stesso termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima.

In ogni caso, resta fermo che i soggetti passivi non UE identificati ai fini del MOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi, ma possono soltanto chiedere a rimborso, ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633/1972, l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi che optano per il MOSS sono tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti in detto regime fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e di fornirla su richiesta all'Amministrazione finanziaria ed alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

Costituiscono cause di esclusione dal regime speciale in questione la comunicazione della cessazione della fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici



da parte del soggetto passivo non UE identificato secondo le modalità sopra descritte ovvero se si presume che detta attività sia cessata, ovvero se il soggetto passivo perde i requisiti necessari per avvalersi del regime od, infine, se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

Inoltre, l'articolo 2, lettera b), del provvedimento aggiunge, dopo l'articolo 74-quinquies, l'articolo 74-sexies che disciplina un regime speciale per i soggetti passivi stabiliti ed identificati in Italia (c.d. "regime UE"), i quali possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal sopra descritto articolo 74-quinquies. A tali soggetti si applicano oltre alle disposizioni dell'articolo 74-quinquies anche talune specifiche disposizioni contenute nell'articolo 74-sexies del d.P.R. n. 633/1972.

Si premette che il soggetto passivo optante per il regime UE, essendo già identificato in Italia, utilizza lo stesso numero di partita IVA attribuitogli ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972 anche in relazione all'opzione esercitata per il MOSS.

Inoltre, l'articolo 74-sexies prevede che l'opzione per il regime UE può essere esercitata anche dai soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per evitare abusi, tuttavia, tali soggetti extra-UE, qualora dispongano di stabili organizzazioni anche in altri Stati membri dell'Unione europea, non possono revocare l'opzione prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi i soggetti aderenti al regime UE sono tenuti ad indicare nella dichiarazione trimestrale dell'IVA anche l'ammontare dei servizi resi, tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime UE non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito MOSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi. Detto soggetto passivo può, però, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal medesimo soggetto passivo.



Infine, viene aggiunto l'articolo 74-septies, che contiene disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro, prevedendo, in particolare, che tali soggetti passivi, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del MOSS e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Inoltre, è previsto che, qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 del medesimo d.P.R. n. 633/1972 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.

Con riferimento all'IVA dovuta sulle prestazioni dei servizi in questione effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dei regimi UE e non UE previsti per l'applicazione del MOSS nonché a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

Con l'articolo 3 del provvedimento si disciplinano le modalità di riscossione dell'IVA versata sia dai soggetti aderenti in Italia ai regimi non UE e UE di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del d.P.R. n. 633/1972 sia dai soggetti aderenti agli analoghi regimi in un altro Stato membro. All'uopo si rinvia all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, l'articolo 4 del provvedimento:

- modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972; tale intervento è volto a consentire ai soggetti, identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito di tale regime speciale, di recuperare l'IVA relativa a tali acquisti attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale;

- introduce il comma 1-bis nell'articolo 38-ter del d.P.R. n. 633/1972, al fine di consentire il rimborso dell'IVA relativa a acquisti effettuati per la prestazione di servizi rientranti nel regime MOSS con il particolare meccanismo previsto dalla direttiva 86/560/CE del Consiglio, del 17 novembre 1986; tale modifica è necessaria per garantire anche a soggetti passivi non UE, stabiliti in Paesi che non soddisfano il requisito della reciprocità, previsto dalla direttiva 86/560/CE citata e che abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale, l'accesso alla particolare procedura di rimborso;



* introduce nel d.P.R. n. 633 del 1972 il nuovo articolo 38-bis3 al fine di disciplinare il rimborso di eventuali eccedenze di versamento: a) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, rilevi un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale; b) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di consumo, rilevi, in seguito ad un controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente; c) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, riceva da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota parte di imposta versata ma non dovuta, con la conseguenza che la restante quota parte, trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 904/2010, deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione.

Per quanto riguarda invece i poteri ispettivi degli Uffici e le modalità di accertamento dell'imposta, sono state previste norme speciali al fine di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle particolarità del MOSS.

A tale fine l'articolo 5 (Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni) del provvedimento, modificando il d.P.R. n. 633/1972, ha introdotto gli articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies.

Articolo 54 ter

Il controllo è finalizzato a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti nel portale telematico, nonché la tempestività dei versamenti dell'imposta. Dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte dell'Amministrazione se la dichiarazione non è stata presentata ovvero quando l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta.

Tale obbligo di sollecito a carico dello Stato membro di identificazione, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione che in caso di mancato pagamento ovvero di pagamento inferiore al dovuto, è peraltro previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012.

Inoltre, nelle ipotesi di persistente violazione delle norme, ciò può essere motivo di esclusione dal regime MOSS (art. 74-quinquies, comma 5); in tali casi, secondo la norma in commento, l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento motivato di esclusione.

Articolo 54-quater

La norma introduce la procedura di liquidazione automatica dell'imposta dovuta e riguarda sia le dichiarazioni presentate da soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-quinquies, che di soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-septies.



Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia, per le quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato.

In tale fase l'Amministrazione corregge eventuali errori materiali o di calcolo e controlla la rispondenza dei versamenti effettuati con quella dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

Qualora a seguito del controllo emerga un importo diverso (maggiore o inferiore) da quello indicato dal contribuente, la norma stabilisce che ne sia data comunicazione per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di maggiore imposta dovuta la predetta comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Al contribuente è riservata la possibilità di far valere dati o elementi presumibilmente non valutati dall'amministrazione in sede di liquidazione. Sotto il profilo della riscossione la norma introduce inoltre la possibilità di utilizzare la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE e delle convenzioni internazionali tra lo Stato di consumo (Italia) e gli Stati di residenza dei prestatori di servizi, o dove essi dispongano di beni o valori, quando l'amministrazione verifichi che il debitore non dispone di fonti di reddito o beni nel territorio nazionale.

Articolo 54-quinquies

La norma introduce un controllo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS in relazione all'imposta dovuta in Italia. Si può trattare sia di una rettifica di una dichiarazione infedele che di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione stessa.

Le fonti di innesco possono essere costituite sia dagli elementi informativi che il soggetto passivo deve conservare ai sensi dell'art. 63-quater del regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012 che da altri elementi di cui l'Amministrazione finanziaria è venuta in possesso per il tramite della cooperazione amministrativa.

Infine, si rileva che l'art. 63-ter del regolamento n. 967 del 2012 citato, ai fini dell'accertamento e del calcolo di interessi, sanzioni ed altri oneri per le violazioni commesse dai soggetti passivi nell'ambito del regime speciale del MOSS, demanda alla legislazione dello Stato membro di consumo.

A tal fine, nel rispetto del principio di legalità che informa anche la disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in sede di recepimento della normativa comunitaria, l'articolo 6 del



provvedimento integra il d.lgs. n. 471/1997 – recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto – introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto.

In particolare, viene modificato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di dare compiuta disciplina alle violazioni inerenti la dichiarazione trimestrale, nonché la richiesta di registrazione. Con la medesima finalità viene modificato l'articolo 8 del decreto, avente ad oggetto le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al fine di consentire l'applicazione anche alla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, all'articolo 7 del decreto legislativo si rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali si individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché si definiscono le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.

Infine, all'articolo 8 si fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2015, riconoscendo comunque la possibilità di aderire ai regimi speciali già a partire dal 1° ottobre 2014 con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio 2015.



TAVOLA DI CONCORDANZA
del recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE
aventi decorrenza dal 01/01/2015

Disposizione comunitaria da recepire	Disposizione nazionale di recepimento
Articolo 5, n. 1), che sostituisce l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 2), che modifica l'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 3), che modifica l'articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 4), che abroga l'articolo 59-ter della direttiva 2006/112/CE	Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 5), che modifica l'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 8), che sostituisce l'articolo 358 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 10), che inserisce l'articolo 358-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 360 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 361 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 363 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 364 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 11), che sostituisce l'articolo 365 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 12), che modifica l'articolo 366 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 13), che sostituisce l'articolo 367 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e Articolo 3 e Articolo 4, comma 1, lettera b)



Articolo 5, n. 13), che sostituisce l'articolo 368 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 11, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e Articolo 4, comma 1, lettera c)
Articolo 5, n. 14), che modifica l'articolo 369 della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 74-quinquies, comma 10, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 74-septies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-bis della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-ter della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-quater della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-quinquies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-sexies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-septies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-octies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'articolo 74-sexies, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-nonies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-decies della direttiva 2006/112/CE	Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché Articolo 3 e Articolo 4, comma 1, lettera b)



<p>Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-undecies della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 74-septies, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e Articolo 4, comma 1, lettera a)</p>
<p>Articolo 5, n. 15), che inserisce l'articolo 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 2, comma 1, lettera a), che inserisce l'articolo 74-sexies, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rende applicabile anche ai soggetti passivi UE l'articolo 74-quinquies, comma 10, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'articolo 74-septies, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</p>



RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui all'articolo 1 interviene all'articolo 7- sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. n. 633/1972 in materia di definizione del principio di territorialità dell'Iva di alcune prestazioni di servizi.

In particolare, la lettera f) prevede che le prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici, nei casi in cui il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, si considerano effettuate nelle territorio dello Stato. Pertanto, mentre precedentemente le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici da soggetti comunitari ed extraCe a soggetti non passivi residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con la disposizione in esame tali operazioni diventano imponibili ai fini Iva in Italia.

Analogamente la nuova lettera g) prevede che le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, nei casi in cui il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, si considerano effettuate nelle territorio dello Stato, sempre che questi servizi siano utilizzati nel territorio dello Stato stesso.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni in esame determinano un incremento di gettito, dal momento che diventano imponibili in Italia operazioni che in precedenza erano escluse per mancanza del requisito di territorialità. Tuttavia, tale effetto, prudenzialmente, non viene stimato in quanto non sono disponibili dati fiscali necessari per la quantificazione dei relativi effetti di gettito.


Relativamente alle altre disposizioni, si evidenzia che le stesse sono di carattere procedurale e pertanto non comportano effetti in termini di gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

3001C.2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



**ANALISI TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE**

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo si è reso necessario al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. Esso è coerente con il programma di Governo.

Con le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 che si intendono recepire, si vuole perseguire, in particolare, l'obiettivo di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

E' stata effettuata un'attenta analisi del quadro normativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle disposizioni sulle quali era necessario operare un intervento.

Si è ritenuto, in particolare, necessario modificare gli articoli 7-sexies e 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di territorialità dell'IVA, nonché di rivedere l'articolo 74-quinquies dello stesso decreto che disciplina il regime speciale per i servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulle norme che disciplinano: i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi; i regimi speciali dell'IVA per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (c.d. "regime non UE") ovvero stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (c.d. "regime UE").

4) Analisi della compatibilità con i principi costituzionali



Il presente provvedimento non è suscettibile di censure di legittimità costituzionale.

5) Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, posto che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto rientra tra le competenze dello Stato.

6) Compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel corso della predisposizione del provvedimento è stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

12) Compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In linea generale, gli altri Stati membri dell'Unione europea recepiscono le disposizioni comunitarie in rubrica in maniera analoga a quella proposta.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel predisporre l'intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento contiene disposizioni con le quali si abroga un regime speciale per i soggetti passivi che rendono servizi elettronici e si istituiscono due nuovi regimi speciali per i soggetti passivi che rendono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, ovvero di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sull'oggetto dell'intervento.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' prevista l'emanazione di atti attuativi da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate che, da un lato, individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle relative attività e controlli e, dall'altro lato, definiscono le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e, più in generale, per l'attuazione dei regimi speciali.

Inoltre è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali in Italia ed alla relativa ripartizione a favore degli altri Stati membri, nonché le modalità di contabilizzazione dell'imposta versata agli altri Stati membri di identificazione in relazione ai servizi prestati in Italia e per la rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

Non si è reso necessario utilizzare dati statistici sulla materia del provvedimento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'intervento, che recepisce le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 in materia di sistema comune dell'IVA, prende le mosse dalla considerazione dei seguenti fattori di criticità che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria:

- a legislazione vigente, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività;
- per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno, a legislazione vigente, convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse ed, in particolare, nel Granducato di Lussemburgo;
- questi ultimi Stati membri in tal modo acquisiscono, a legislazione vigente, la totalità del gettito IVA relativo al consumo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Con le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 che si intendono recepire, si vuole perseguire, in particolare, l'obiettivo di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Per verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, si considera il gettito dell'IVA di pertinenza dell'Italia, come desumibile dalle dichiarazioni trimestrali dei soggetti passivi.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dell'intervento sono i fornitori di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Allo stato attuale non può essere quantificato il numero di tali soggetti, trattandosi di operatori attualmente operanti al di fuori dei confini nazionali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non è stata effettuata una consultazione degli operatori di settore e delle associazioni di categoria in ragione degli stretti vincoli comunitari imposti dalle disposizioni da recepire nonché in considerazione della particolare natura tecnica della materia in questione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione zero in quanto l'intervento normativo è funzionale al recepimento della direttiva in oggetto la cui mancata attuazione comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria. L'opzione zero, nel merito, lascerebbe immutate le problematiche esposte nella sezione 1 con il persistere degli effetti finanziari negativi.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non è stata valutata alcuna opzione alternativa in quanto l'intervento normativo corrisponde al livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva 2008/8/CE, la quale non consente livelli più elevati di regolazione. Pertanto, non sono presenti spazi di discrezionalità nel recepimento delle disposizioni in questione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/8/CE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi.

A tale scopo recepisce quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/CE in merito all'istituzione dei due seguenti regimi speciali dell'IVA:

- il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (c.d. "regime non UE");

- istituzione del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (c.d. "regime UE").

Tali regimi hanno una forte valenza semplificatoria degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana.

In linea di massima, tali adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione, a tale Amministrazione, di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.

Nel contempo, taluni svantaggi che possono essere individuati per gli operatori, legati al sostenimento di specifici costi di aggiornamento delle loro strutture informatiche, sono compensate dai vantaggi recati dal sistema fiscale a beneficio della collettività.

Per l'Amministrazione finanziaria, infine, sono previsti costi limitati legati alla gestione, anche informatica, dei regimi speciali in questione; tali costi saranno comunque limitati in considerazione della circostanza che una procedura di questo tipo è già operante per la gestione del regime speciale già vigente per i servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione europea, disciplinato dall'articolo 74-quinquies del d.P.R. n. 633/1972.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La direttiva 2008/8/CE non prevede alcuna disposizione sulle micro, piccole e medie imprese, le quali, al ricorrere dei requisiti previsti, potranno aderire ai regimi speciali al pari delle grandi, godendo, in tal modo, delle semplificazioni implicate dai medesimi.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2-septies, della legge n. 180/2011, non si è proceduto alla stima degli oneri informativi.

In ogni caso, bisogna considerare che gli adempimenti previsti dal provvedimento a carico dei soggetti passivi che optano per l'applicazione dei regimi speciali dell'IVA sono di gran lunga inferiori a quelli che sono previsti a carico dei soggetti che non optano per l'applicazione dei medesimi.

Infatti, mentre questi ultimi sono tenuti ad osservare le normative previste da ciascuno degli Stati membri di consumo, con l'adesione ad un regime speciale si consente ai soggetti passivi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana, limitandosi gli adempimenti all'obbligo di presentazione, a tale Amministrazione, di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Le amministrazioni interessate, ancorché debbano instaurare nuove procedure, anche informatiche, per l'implementazione dei regimi speciali in questione, provvederanno a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 non hanno un impatto significativo sulle imprese, né produce restrizioni all'accesso, dell'attività o delle possibilità competitive delle medesime.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

L'attuazione dell'intervento regolatorio è demandata, in relazione alla procedura per l'adesione ai regimi speciali, all'Agenzia delle entrate mentre, per quanto concerne le procedure per la riscossione dell'imposta, è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

All'intervento normativo sarà data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali, inclusi i siti internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché dell'Agenzia delle entrate.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

In relazione all'intervento normativo si esplicheranno specifiche procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate basate sui flussi informativi delle dichiarazioni trimestrali e dei versamenti effettuati.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di recepimento di disposizioni comunitarie, la revisione della regolamentazione è legata alle modificazioni che sulle medesime saranno prodotte in sede comunitaria.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sarà tenuta in primaria considerazione la valutazione del gettito IVA riveniente dai settori considerati dal provvedimento.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Nel recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, non è stato superato il livello minimo di regolazione comunitaria.